



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Regolamento recante "Criteri da osservare nello svolgimento degli scrutini per merito comparativo e disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale per l'attribuzione della qualifica dirigenziale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, art. 22 bis, come modificata dalla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, art. 5, comma 5"

Relazione regolamento

Per il reclutamento della dirigenza del CFVA il quadro normativo di riferimento è parzialmente specifico e diverso da quello applicabile alla generalità dei dirigenti regionali. Il Corpo svolge, infatti, attraverso un'organizzazione complessa, numerosa e diffusa sul territorio, compiti e funzioni (tecniche e di polizia) strategiche per la tutela dell'ambiente naturale della Sardegna, secondo modalità organizzative e operative più simili a quelle usate dalle Forze di polizia che a quelle tipiche delle altre Direzioni regionali.

Questo comporta che per i vertici della struttura, organizzata in maniera rigorosamente gerarchica, debba essere selezionato personale dirigente che, oltre ad avere un buon livello di conoscenza delle materie di competenza istituzionale e possedere doti di leadership, abbia anche maturato una significativa esperienza lavorativa nel settore tale da consentire un'approfondita conoscenza della struttura, nonché un'operatività immediata ed efficace.

Per questo specifico motivo, con riguardo esclusivo all'accesso alla dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nella legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, istitutiva del Corpo medesimo, è stato introdotto l'art. 22 bis.

L'art. 22 bis della legge regionale n. 26 del 1985, introdotto dalla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, art. 5, comma 5, prevede che: "In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale." "L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale."

La diversa disciplina è coerente con la specificità del CFVA, riconosciuta dalla stessa legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, in una norma generale, l'art. 52, che al comma 1, lettera d), stabilisce che l'accesso avviene "mediante concorso secondo le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, per le assunzioni del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale".

L'art. 5, comma 5, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, è stato oggetto di sindacato da parte della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 212 del 30 luglio 2012, non lo ha incluso fra le norme dichiarate illegittime, assicurandone dunque la piena vigenza.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La norma citata prevede come sistema di reclutamento del personale dirigenziale quello dello scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale, secondo criteri, modalità e contenuti da stabilirsi con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Il riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), richiama il sistema di reclutamento del personale dirigente CFS dal ruolo interno attraverso, appunto, lo scrutinio per merito comparativo.

Lo scrutinio per merito comparativo è un istituto previsto dall'art. 169 D.P.R. 10.1.1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), tuttora vigente, e consiste in un sistema di promozione dei pubblici impiegati finalizzato a "stabilire fra i promovibili una graduatoria di meriti e nell'attribuire la promozione ai più meritevoli per quanti sono i posti vacanti nel grado superiore", distinguendosi dallo scrutinio per merito assoluto, "con il quale sono conferite le promozioni per gli impiegati della carriera del personale ausiliario assegnando le promozioni secondo l'ordine di ruolo agli impiegati che abbiano mostrato diligenza e buona condotta".

Il personale del Corpo forestale dello Stato, dal 1 gennaio 2017, è stato assorbito in altre componenti statali, fra le quali l'Arma dei Carabinieri, il Corpo dei Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato, che prevedono anch'essi, a loro volta, la copertura dei ruoli dirigenziali ricorrendo al personale interno. Si ritiene dunque che il richiamo ai criteri applicati al personale del Corpo forestale dello Stato sia ancora oggi utilizzabile, seppure con gli opportuni adeguamenti, dovuti al fatto che per il reclutamento dei propri dirigenti tale struttura utilizzava anche elementi di valutazione non riscontrabili nell'ordinamento giuridico del personale della Regione Sardegna (rapporti informativi, note caratteristiche personali annuali, ecc...).

La presente proposta di regolamento prevede che, per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna, siano valutati, oltre all'esito del colloquio successivo al corso di formazione dirigenziale, anche elementi qualificanti quali il percorso di studi, il percorso lavorativo e l'esperienza sviluppata operando direttamente sul campo. Tale sistema di selezione risponde all'esigenza, presente e futura, di reclutare dall'interno di una struttura organizzata gerarchicamente qual è il Corpo forestale, le risorse con maggiore competenza ed esperienza, debitamente documentate.

Si evidenzia che gli scrutini per merito comparativo per la promozione alla dirigenza sono previsti e disciplinati in modo sostanzialmente analogo per tutte le organizzazioni con compiti di polizia:

1. legge 31 marzo 2000, n. 78 delega al governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato:
 - art. 3, comma 1, lett. a) e b), delega una revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali del C.F.S. prevedendo l'accesso per il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo;
2. decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 – Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- art. 8, comma 1, stabilisce che l'accesso alla qualifica di dirigente del CFS è riservato a personale del ruolo direttivo dei funzionari del CFS;
3. decreto legislativo 05 ottobre 2000, n. 334 – Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato:
- art. 7, comma 1, stabilisce che l'accesso alla qualifica di dirigente della Polizia di Stato è riservato a personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato;
4. decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 – Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:
- art. 45, comma 1, stabilisce che l'accesso alla qualifica di dirigente del Corpo dei vigili del fuoco è riservato ai direttori vicedirigenti del Corpo medesimo.

La presente proposta di regolamento è coerente e si pone in continuità con le regole e i criteri già disposti per la procedura di selezione di n. 7 (sette) direttori di Servizio del Cfv, bandita con il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 17701/19 del 7 giugno 2017.

La proposta di regolamento differisce invece da quella approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 54/15 del 30.12.2013, rispetto alla quale sono stati decisamente accentuati i profili di concorsualità e merito. Si segnalano in particolare:

- l'ammissione allo scrutinio di tutti gli ufficiali del Cfv in possesso del titolo di studio della laurea e non più i soli ufficiali con grado non inferiore a quello di Commissario Capo;
- la previsione dell'esame per colloquio a conclusione del corso di formazione dirigenziale, con peso pari al trenta per cento dei punti totali a disposizione per la valutazione;
- l'eliminazione di criteri di difficoltosa valutazione, quali i corsi di formazione, sui quali nella precedente proposta di regolamento era prevista un'indagine, corso per corso, volta a verificare che fosse stata data a tutto il personale la possibilità di accedere.

Nella presente proposta di regolamento, dall'articolo 1 al 4 sono stabiliti le procedure per l'avvio della selezione e i requisiti di ammissione e si dettano i criteri per la composizione della commissione per la valutazione dei candidati.

Negli articoli 5 e 6 sono individuati i parametri da applicare per la valutazione dei candidati, il punteggio da attribuire a detti parametri e le modalità di attribuzione dei punteggi.

L'articolo 7 riguarda la graduatoria provvisoria.

L'articolo 8 detta le disposizioni sull'espletamento del corso di formazione dirigenziale a cui sono ammessi i candidati. Il corso deve avere una durata minima sufficiente a integrare gli strumenti fondamentali sulla gestione delle risorse umane e sull'organizzazione. Al termine del corso, per i candidati ammessi è previsto l'esame per colloquio sulle competenze acquisite e sull'attitudine dirigenziale posseduta.